



# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CREDITO SU PEGNO**

## **Art. 1**

La Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. esercita, a norma di Statuto, il Credito su pegno, per il tramite di apposita sezione.

## **Art. 2**

La gestione ha lo scopo fondamentale di concedere prestiti ai meno abbienti a condizioni di favore, con garanzia di pegno su cose mobili diverse aventi valore commerciale.

Le operazioni suddette vengono svolte sotto l'osservanza delle vigenti leggi e del presente Regolamento.

## **NORME DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 3**

Sono accettati in pegno:

- a) oggetti d'oro, d'argento e pietre preziose;
- b) biancheria, oggetti di vestiario, attrezzi, strumenti, macchine non ingombranti, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo seguente.

L'accettazione in pegno è comunque lasciata alla totale discrezione della Sezione.

### **Art. 4**

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili e esplosivi; le armi di ogni genere e specie; i commestibili, i liquidi; gli arredi di vestiario o di equipaggiamento militari ed equiparati; gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto; e, in genere, le cose che la Banca ritenesse di rifiutare, senza peraltro essere tenuta a giustificare i motivi.

### **Art. 4 bis**

Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'art. 119 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. La Banca annoterà in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno, con l'indicazione del documento di identificazione, la data dell'operazione, il numero della polizza di pegno, nonché la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in pegno. All'atto dell'estinzione del prestito, a margine delle indicazioni di cui sopra dovranno essere segnate le generalità dell'esibitore della polizza di pegno con l'indicazione del documento di identificazione personale.

### **Art. 5**

La Banca non è tenuta in alcun modo ed in alcun caso a fare indagini sulla provenienza ed origine degli oggetti offerti in pegno, né ad accertare il diritto dei pignoranti a liberamente

disporre, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale o con patto di riservato dominio o siano possedute con clausole che ne limitano la piena disponibilità. La Banca è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso essi vengano posti all'asta pubblica.

### **Art. 6**

Gli oggetti costituiti in pegno sono assicurati a cura della Banca contro i rischi del furto. Devono inoltre essere assicurati, a norma di legge, contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.

### **Art. 7**

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito, quando trattasi di pegno di preziosi; e di due terzi del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo minore, ma non inferiore alla metà del valore di stima.

La stima deve essere effettuata in base al valore commerciale delle cose offerte in pegno, tenendo peraltro conto di tutti gli elementi che possono influire sul prezzo di recupero.

### **Art. 8**

Il limite minimo di ciascun prestito è di € 1,03, il massimo di € 5.164,57. L'autorizzazione alla concessione dei prestiti avviene secondo le competenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi di statuto. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di autorizzare, di volta in volta, operazioni di prestito su pegno anche per importi singolarmente superiori a € 5.164,57.

### **Art. 9**

La durata dei prestiti su pegno è di mesi sei e potrà rinnovarsi, sino a sei volte.

Sulle sovvenzioni e sulle eventuali rinnovazioni, si percepiscono:

- l'interesse;
- i diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, stacco polizze, eventuali oneri fiscali gravanti sul pegno nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

L'interesse e i diritti accessori si esigono all'atto del riscatto del pegno, del rinnovo del prestito, della vendita del pegno e della aggiudicazione del pegno stesso al perito.

## **Art. 10**

Il saggio di interesse e i diritti accessori potranno essere variati, tempo per tempo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le variazioni saranno portate a conoscenza mediante affissione di appositi avvisi nei locali della Sezione.

## **Art. 11**

I prestiti su pegno possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza, col conseguente riscatto e ritiro delle cose costituite in pegno. In tal caso sono percepiti gli interessi limitatamente al tempo di utilizzo della sovvenzione con il minimo di un mese, i diritti fissi e gli eventuali altri accessori.

## **Art. 12**

La Banca non risponde dei danni derivanti alle cose date in pegno da naturale deperimento o da difetti intrinseci palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza. Non risponde, altresì, della perdita totale o parziale delle cose stesse quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore.

Qualora le cose o i valori costituiti in pegno perissero o si guastassero per avvenimenti fortuiti, di forza maggiore, o comunque non imputabili a negligenza della Banca, deve ritenersi che periscano o si deteriorino per il proprietario dei medesimi. Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'art. 6, o quando la Banca è responsabile del danno derivato agli oggetti impegnati, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima, attribuito alle cose costituite in pegno al momento della concessione del prestito quale risulta dalla polizza, aumentato di un quarto, dedotto, però, l'importo del credito della Banca – Sezione Pegno – per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

In nessun caso e per nessun motivo il pignorante può essere ammesso a dimostrare e provare una misura diversa del danno.

Se la perdita è parziale o si tratta di semplice danneggiamento della cosa impegnata, il risarcimento che ne deriva sarà calcolato nella stessa misura, tenuto però giusto ed equo conto del valore residuo del bene.

## **Art. 13**

Per gli oggetti preziosi, gli involucri di custodia sono normalmente forniti dalla Banca.

Gli oggetti non preziosi devono essere di regola presentati dai pignoranti in apposito involucro protettivo (tele, federe, scatole, valigie, ecc.) che ne consenta la migliore conservazione.

La Banca non risponde comunque dei danni che possono derivare da un imperfetto involucro di custodia.

## **Art. 14**

Il sequestro delle cose costituite in pegno può essere disposto soltanto dall'Autorità Giudiziaria, a norma del vigente codice di procedura penale.

In caso di urgenza anche gli Ufficiali di P.S. possono validamente ordinare in via provvisoria il fermo degli oggetti costituiti in pegno, in attesa del provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, il quale deve essere emanato nelle forme e nei termini della legge.

Fino a che non sia intervenuto il provvedimento definitivo da parte dell'Autorità Giudiziaria, i pegni in contestazione rimangono presso la Banca a disposizione di chi risulterà averne diritto.

In deroga all'art. 340 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato all'art. 4 bis per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità.

## **Art. 15**

Quando le cose costituite in pegno sono sottoposte a sequestro in un procedimento penale, l'Autorità Giudiziaria deve normalmente nominare custode il rappresentante legale della Banca, il quale è tenuto a presentare le cose stesse ad ogni richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

Gli organi di polizia giudiziaria, quando procedono ai sensi dell'art. 222 comma secondo, del codice di procedura penale, al sequestro delle cose date in pegno, devono redigere processo verbale, rilasciandone copia alla Banca.

## **Art. 16**

Agli effetti dell'art. 11 della legge 10-5-1938, n. 745, l'Autorità Giudiziaria non può ordinare la restituzione delle cose smarrite o rubate o comunque provenienti da reato che siano costituite in pegno presso la Banca, se il proprietario non fornisce la prova di aver rimborsato alla Banca stessa la somma data a prestito, gli interessi e gli eventuali diritti accessori.

## **SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI PEGNO**

### **Art. 17**

L'operazione di prestito non può essere effettuata se non a seguito di stima delle cose offerte in pegno. Il giudizio di stima è fatto da un perito, il quale deve garantire alla Banca, in caso di vendita all'asta della cosa stessa, l'integrale recupero dell'importo del prestito e dei relativi interessi ed accessori.

Il perito, prima di assumere l'ufficio, deve prestare cauzione, nella misura e nella forma che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 54 del R.D. 25-5-39, n. 1279 e dei vigenti contratti di lavoro.

## **Art. 18**

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio al prestatario di una polizza che deve contenere:

- la denominazione dell'Istituto cui appartiene la sezione;
- l'indicazione dell'orario di servizio e della sede della Sezione dove sono compiute le operazioni di prestito su pegno;
- la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno;
- il valore di stima attribuito;
- l'importo della sovvenzione;
- la data di concessione e quella della scadenza del prestito;
- l'indicazione dei corrispettivi dovuti alla Banca;
- le norme relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze stesse;
- il testo dell'art. 31 della legge 10-5-1938, n. 745.

## **Art. 19**

La polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione di un nome, è al portatore e deve essere firmata disgiuntamente dal Rappresentante legale della Banca, da un Dirigente o da un Funzionario, nonchè dal direttore pro-tempore della Filiale presso cui, tempo per tempo, verrà espletata l'attività del credito su pegno, all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal Perito.

Il presentatore della polizza è pertanto ammesso a compiere tutte le operazioni relative al pegno e cioè: riscatto, rinnovazione e esazione dell'eventuale eccedenza risultante dalla vendita degli oggetti pignorati.

## **Art. 20**

La Banca può consentire alla scadenza del prestito la rinnovazione totale o parziale di esso, previo pagamento degli interessi e degli accessori maturati, subordinatamente, però, a nuova stima delle cose date in pegno.

Adatto della rinnovazione la Banca può accettare decurtazioni volontarie del prestito, a condizione che il prestito residuo non risulti inferiore alla metà della stima di cui al 1° comma. Le rinnovazioni possono essere consentite anche se richieste per corrispondenza, nell'osservanza delle norme di cui al presente articolo e previo ricevimento, da parte della Banca, dell'importo di quanto dovuto per interessi ed accessori. Le polizze rinnovate per corrispondenza verranno spedite per lettera raccomandata, a spese, rischio e pericolo del richiedente.

## **Art. 21**

Il riscatto dei pegni potrà essere fatto in qualunque momento, mentre la restituzione delle cose impegnate avverrà al termine delle operazioni della giornata stessa del riscatto.

Alla polizza che verrà ritirata saranno apposti i timbri "pagato" e "ritirati gli oggetti impegnati di cui alla presente polizza"; in calce a quest'ultimo verrà raccolta la sottoscrizione della persona che effettua il riscatto.

## **Art. 22**

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1951, n. 948, in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari. La denuncia presentata alla Banca dalla persona interessata dovrà contenere gli elementi necessari per la identificazione della polizza e del pegno.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore a € 516,46, il Direttore Generale dell'Istituto, prescindendo dalla procedura giudiziale di ammortamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi 60 giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo della Sezione Pegno. La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

Qualora venga presentata per il riscatto o il rinnovo del corrispondente pegno una polizza di cui fu denunciato lo smarrimento, la Banca ritira il documento rilasciandone ricevuta al presentatore, del quale annota generalità ed indirizzo, e ne darà notizia al denunciante lo smarrimento.

Nel caso si verificasse contestazione circa la titolarità del diritto fra il presentatore della polizza e il denunciante lo smarrimento, i beni costituiti in pegno saranno tenuti, fino a scadenza, a disposizione di chi, per espresso consenso fra le parti interessate o per decisione dell'autorità giudiziaria, risulterà legittimo titolare del diritto stesso.

Decorso il termine regolamentare, il pegno sarà sottoposto all'asta e l'eventuale eccedenza di prezzo sarà tenuta a disposizione dell'avente diritto. Analogamente l'eccedenza sarà tenuta a disposizione di chi dimostrerà di averne diritto nei modi sopra illustrati, nel caso in cui la denuncia dello smarrimento della polizza sia successiva alla vendita all'asta dei beni relativi. In caso di falsa denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della polizza, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

Il fermo al pegno potrà essere apposto anche a richiesta dell'autorità giudiziaria.

## **Art. 23**

Il proprietario delle cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare la Banca della somma data a prestito, degli interessi e accessori.

## VENDITA ALL'ASTA PUBBLICA

### Art. 24

I pegni non riscattati o non rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Il riscatto del pegno o la rinnovazione della polizza possono effettuarsi anche quando il pegno è posto in vendita, fino a quando non ne sia avvenuta la aggiudicazione.

### Art. 25

Le vendite all'asta possono aver luogo in qualunque giorno e secondo l'orario di volta in volta determinato dalla Banca.

L'asta pubblica sarà comunque resa nota mediante affissione di avviso nella sede della Sezione pegno e nella sala dove si effettua l'asta. L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio della gara e fino al compimento della stessa. Esso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'asta, nonché l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca può stabilire anche altre forme di pubblicità.

### Art. 26

Alle aste indette dalla Banca sono applicabili gli art. 353 e 354 del Codice penale; il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste stesse. Esse devono peraltro svolgersi con assoluta regolarità e con la perfetta osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

### Art. 27

Sono ammesse le offerte segrete, che devono essere presentate alla Sezione Pegno entro il giorno lavorativo precedente a quello dell'inizio dell'asta, esclusivamente su moduli forniti dalla Banca, e devono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata, prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifra, l'offerta segreta sarà preferita all'ultima offerta orale. Fra due o più offerte segrete uguali sarà preferita quella presentata prima.

Chi presenta offerte segrete deve contestualmente versare una caparra penitenziale, misura che sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La caparra sarà incamerata dalla Banca qualora l'offerente, resosi aggiudicatario, non provveda al versamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

### **Art. 28**

La Banca non risponde dei difetti, sia palesi che occulti, degli oggetti deliberati a favore di terzi, né del loro peso, misura e qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi

### **Art. 29**

Il prezzo base d'asta di ciascun pegno non potrà mai essere inferiore all'ammontare del credito della Banca per capitali, interessi ed accessori diversi, oppure al prezzo meglio aderente a quello reale che venisse proposto dal perito all'Istituto e da questo autorizzato.

I pegni rimasti invenduti al primo incanto saranno sottoposti ad un secondo esperimento d'asta; il prezzo base sarà corrispondente al credito della Banca per capitale, interessi ed accessori diversi.

Nel caso previsto dall'art. 15 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta.

### **Art. 30**

Tutte le cose da sottoporre ad esperimento d'asta, anche se per decisione della Banca siano già state esposte, saranno di volta in volta mostrate al pubblico presente in aula perché possa esaminarle, prima dell'inizio della licitazione.

L'addetto alla vendita, prima di dar luogo alla licitazione, comunicherà, sulla scorta della matrice della polizza, il numero del pegno che sta per essere portato in gara e descriverà sommariamente il pegno, facendolo contemporaneamente mostrare dal banco di vendita, affinché il pubblico in sala possa identificarlo. Quindi annuncerà il prezzo base, l'importo minimo per il rilancio delle offerte e darà inizio alla gara.

Gli importi minimi per il rilancio delle offerte orali non devono essere minori dei seguenti e comunque di euro interi:

|      |       |             |        |        |        |
|------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| euro | 1,00  | fino a euro | 50,00  |        |        |
| "    | 2,00  | da euro     | 50,01  | a euro | 100,00 |
| "    | 5,00  | da euro     | 100,01 | a euro | 300,00 |
| "    | 10,00 | da euro     | 300,01 | a euro | 500,00 |
| "    | 20,00 | oltre euro  | 500,00 |        |        |

### **Art. 31**

Gli Amministratori, i Sindaci e i Dipendenti dell'Istituto non possono concorrere alle offerte né acquistare polizze di pegno.

### **Art. 32**

Durante lo svolgimento della gara le offerte di rilancio devono essere espresse a voce alta o con alzata di mano ben visibile.

Il banditore ripete le varie offerte in aumento e l'ultima per almeno due volte. Se nel frattempo non interviene altra offerta di rilancio, il banditore dichiara chiusa la gara, suonando il campanello, e aggiudicherà la cosa, in assenza di offerte segrete, all'ultimo migliore offerente.

### **Art. 33**

Le vendite saranno registrate in apposito libro con l'indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo realizzato. Il ricavato della vendita è soggetto ad un diritto d'asta del 10% a carico dell'acquirente.

L'aggiudicatario per offerta orale deve versare l'importo dovuto subito dopo l'avvenuta aggiudicazione. In caso di mancato pagamento l'aggiudicazione sarà considerata nulla e il pegno sottoposto a nuova licitazione.

Se l'oggetto viene aggiudicato a seguito di offerta segreta, l'aggiudicatario dovrà, senza alcun invito, versare interamente quanto dovuto entro il 3° giorno feriale successivo a quello della avvenuta aggiudicazione.

In caso di inadempimento l'aggiudicazione viene considerata nulla.

### **Art. 34**

Il Consiglio di Amministrazione affiderà la direzione delle Aste a un Dipendente della Banca, avente almeno la qualifica di Funzionario, il quale avrà facoltà:

- di allontanare dalla sala delle aste chiunque non si comporterà urbanamente;
- di escludere dalla gara e di espellere dalla sala delle aste, se del caso, chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento dell'incanto;
- di astenersi dal deliberare la aggiudicazione e di differire la vendita di taluni oggetti ad altra seduta, quando ritenga irregolare l'andamento della gara o si accorga del realizzarsi di espedienti volti a tenere bassi i prezzi.

Il Presidente della Banca può sempre assumere la direzione dell'asta.

### **Art. 35**

Se il prezzo ricavato dalla vendita, al netto del diritto d'asta, eccede il credito della Banca per capitale, interessi ed accessori diversi, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi.

Trascorso questo termine, è devoluta alla Banca in aumento del patrimonio.

I pignoranti potranno esigere l'eccedenza di loro spettanza presentando la polizza relativa al pegno venduto.

### **Art. 36**

Il presente regolamento annulla ogni altra regolamentazione della Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. in materia, e potrà, in qualsiasi momento, essere modificato, nello spirito delle leggi che regolano il credito su pegno, dal Consiglio di Amministrazione.